ORDINANZA N. 30, PROT. 5085 DEL 23/06/2017



REVOCA DEL PROVVEDIMENTO n. 43/2016

(Art. 21quinquies, Legge 7 agosto 1990, n, 241 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'ordinanza n. 43, prot. 9823 del 16/11/2016, avente ad oggetto la riduzione in pristino di un intervento edilizio non riconducibile all'elenco di cui agli articoli 10 e 6 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente (art. 37, comma 6 e art. 34, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), emessa nei confronti del sig. MERLINO MICHELE (c.f. MRLMHL84B14A662I) nato a BARI, il 14/02/1984 e della sig.ra GRAPPA IDA (c.f. GRPDIA85S61F839R) nata a NAPOLI, il 21/11/1985, entrambi residenti a MOZZECANE, cap 37060, in VIA V. BACHELET civ. 3/B nella loro qualità di proprietari;

CONSIDERATO che:

 l'attività edilizia abusivamente realizzata è stata in origine qualificata come opera edilizia minore, astrattamente in assenza di <u>Segnalazione Certificata di Inizio Attività</u>, in quanto non rientrante nelle definizioni di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia e, di conseguenza, non rientrante tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire;

 in seguito alle modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. dal D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016, la stessa attività edilizia è stata ricompresa negli interventi minori che possono essere fatti oggetto di <u>Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata</u> e non possono, quindi, essere sanzionati con la demolizione ai sensi dell'art. 34 comma 1 dello stesso T.U. dell'Edilizia;

 il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2017 e, in particolare, l'art. 2.1 di detto regolamento, disciplina al comma 1, numero 5, come edilizia libera la realizzazione di tende retrattili su struttura fissa di tipo leggero come il manufatto oggetto dell'ordine di riduzione in pristino;

RTTENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 21quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, revocare il provvedimento di cui si tratta in quanto, tale provvedimento:

- sanziona un'attività edilizia abusivamente realizzata attraverso la demolizione che, attualmente, non è più una sanzione conforme alla normativa vigente;
- sanziona un'attività edilizia divenuta libera a livello locale;
- · risulta essere un atto non più caratterizzato dall'interesse pubblico al ripristino della legalità sostanziale;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte,

DECIDE

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 43, PROT. 9823, DEL 16/11/2016

DISPONE

- 1. Che la presente decisione venga notificata ai soggetti interessati;
- 2. L'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

O MO MO AND CANA

Il Responsabile del Settore arch. Gianluca Felici